



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 27/04/2022**

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e contestuale riaccertamento straordinario ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. "Sostegni") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, art. 4, commi da 4 a 9.

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore quattordici e minuti trenta, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Assessore	Giust.
4. RIAL Dario - Assessore	Sì
5. RODOLFO Paola - Assessore	Sì
6. VIGANO' Paolo Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e contestuale riaccertamento straordinario ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. "Sostegni") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, art. 4, commi da 4 a 9.

La Giunta comunale

Visti e richiamati:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare:
 - l’articolo 228, comma 3, che prescrive “*Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*”;
 - gli articoli 179 e 183 con cui vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare l’art. 3, comma 4, che recita “*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*”;
- ✓ il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al succitato decreto, e in particolare:
 - il paragrafo 9.1 che stabilisce che “*tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
 - l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
 - Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio*”;
 - il paragrafo 5.4 che recita “*(...) la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione. ... Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce*”;
- ✓ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42”;
- ✓ il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ✓ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ✓ il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15.03.2021;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 31.03.2021 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2021/2023, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- ✓ il bilancio di previsione e il Documento di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022 - 2024, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09.02.2022 e successive modifiche (D.C. n. 8/09.03.2022);
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 02.03.2022 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2022/2024, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 06.08.2018.

Dato atto che alla luce della normativa sopra richiamata, con deliberazione della Giunta comunale, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto.

Visto l'art. 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 che testualmente recitano:

Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

- *la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;*
- *la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;*
- *la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità' di cui alla lettera b);*
- *la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio;*

L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022.

Dato atto che agli atti dell'Ente non risulta nessuna comunicazione dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in merito alla disponibilità dell'elenco delle quote annullate ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. "Sostegni") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, art. 4, commi da 4 a 9.

Verificato con l'Ufficio tributi dell'Unité des Communes valdôtaine Walser nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che le quote sospese provvisoriamente per annullamento normativo 2021 sono pari a zero.

Rilevato che nell'ambito delle operazioni preliminari alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021 il servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi servizi, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata dei residui attivi e passivi proveniente dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti.

Richiamate:

- la determinazione del Segretario n. 355 del 30.12.2021, recante "*Variazione somme esigibili*", riguardante il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, le cui risultanze si vedano dagli allegati C), D), E) e F);
- la determinazione del Segretario n. 95 del 20.04.2022, recante "*Riaccertamento dei residui da iscrivere nel rendiconto esercizio 2021*".

Dato atto della necessità di adeguare alle risultanze delle operazioni di riaccertamento l'importo dei residui da riportare nel bilancio 2022/2024 e l'importo delle previsioni di cassa relative all'esercizio 2022.

Ritenuto per le motivazioni sopra illustrate:

- riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A);
- eliminare i residui attivi e passivi riportati negli allegati B);
- provvedere alla variazione dell'importo dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio 2022/2024 e dell'importo delle previsioni di cassa relative all'esercizio 2022, come da allegati G).

Precisato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio, come definiti dagli articoli 162 e 171 del D.lgs. 267/2000.

Visto altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziario, reso in data 22.04.2022, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, ed acquisito agli atti dell'ente in data 26.04.2022, registrato al protocollo n. 2597.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **Di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di dare atto** che, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamato, il riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 ha esito negativo.
3. **Di riconoscere**, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi pari ad € 449.179,99 e dei residui passivi pari ad € 351.926,55 da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A).
4. **Di eliminare** residui attivi per l'importo complessivo di € 10.124,35 e residui passivi per l'importo di € 215.634,69 riportati rispettivamente negli allegati B).
5. **Di procedere** alla variazione degli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2022 per adeguarli alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, come da allegati G), come segue:
Entrata: € -28.551,46
Spesa: € -196.462,34
dando atto che il saldo finale di cassa, a seguito della variazione, ammonta a € 1.545.694,12.
7. **Di prendere atto** che con il presente provvedimento sono rispettati, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 267/2020, tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- ☐ Dichiaro, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 27/04/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2022
- ☐ È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 27/04/2022.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 27/04/2022

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité li, 27/04/2022

SEGRETARIO DELL'ENTE(Stefania ROLLANDOZ)